

S T A T U T O  
DELLA  
SEZIONE DI BELLINZONA DELLA CROCE ROSSA SVIZZERA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 La denominazione "Sezione di Bellinzona della Croce Rossa Svizzera" indica un'associazione di tipo corporativo ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Questa associazione ha la sua sede a Bellinzona e la sua circoscrizione comprende: il Distretto di Bellinzona e le Valli Riviera e Blenio.
- Art. 2 Scopo della Sezione è l'adempimento di compiti umanitari nello spirito della Croce Rossa.
- Art. 3 La Sezione di Bellinzona fa parte della Croce Rossa Svizzera in qualità di membro attivo ai sensi degli articoli 15 e 17 degli Statuti centrali. Essa si riconosce vincolata dagli stessi e si assume gli impegni che ne derivano per le sezioni, previsti dall'art. 20.  
I suoi diritti sono stabiliti dall'art. 19 degli Statuti centrali.
- Art. 4 Essa è apolitica e aconfessionale.

II. COMPITI

- Art. 5 La Sezione di Bellinzona contribuisce, nella sua circoscrizione secondo le sue possibilità, all'adempimento dei compiti della Croce Rossa Svizzera (art. dal 6 al 14 degli Statuti centrali) secondo le direttive degli organi centrali.
- Questi compiti sono:
- a) Protezione e aiuto per la popolazione civile  
in collaborazione specialmente con la Protezione civile.
  - b) Cure non professionali ai malati  
con corsi per Ausiliarie d'ospedale e di assistenza a domicilio per ammalati, anziani, puerpere e neonati,
  - c) Servizio di trasfusione del sangue  
mediante gestione di un Centro.
  - d) Pronto soccorso  
cooperando con la Federazione svizzera dei Samaritani e con altre istituzioni di salvataggio.
  - e) Azioni di soccorso in Svizzera e all'estero  
nel quadro delle operazioni di soccorso organizzate dalla Croce Rossa Svizzera.
  - f) Croce Rossa dei Giovani  
diffondendo l'ideale della Croce Rossa.

- g) Salute pubblica  
per mezzo dell'educazione sanitaria, della profilassi e  
dell'assistenza ad anziani e invalidi.

La Sezione svolge inoltre, in modo autonomo, altri compiti  
nello spirito della Croce Rossa, derivanti da necessità lo-  
cali.

### III. MEMBRI

- Art. 6 La Sezione ha membri individuali, collettivi e onorari.  
Essa accoglie come membri individuali persone fisiche che:
- a) versano un contributo annuo fissato dall'assemblea
  - b) si mettono a disposizione, per un periodo di tempo rela-  
tivamente lungo, come collaboratori della Croce Rossa o  
come donatori di sangue.
- Possono essere accolte in qualità di membri collettivi per-  
sone giuridiche di diritto privato e corporazioni di diritto  
pubblico che versano un contributo annuo di almeno fr. 20.--.
- Persone che abbiano reso importanti servizi alla Croce Rossa  
possono essere nominate membri onorari dall'assemblea generale.  
I membri onorari non pagano tasse.
- Art. 7 L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni momento.  
Le dimissioni devono essere presentate, per scritto, prima  
del 31 dicembre; in caso contrario, gli obblighi derivanti  
dalla qualità di socio sussistono per l'anno seguente.
- Art. 8 I membri non sono personalmente responsabili degli impegni  
della Sezione o della Croce Rossa.

### IV. ORGANI SOCIALI

- Art. 9 Gli organi sociali sono:
- l'assemblea generale
  - il comitato
  - la commissione di revisione
- Art. 10 Assemblea generale  
L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno.  
Assemblee generali straordinarie possono essere convocate:
- a) per decisione del comitato
  - b) su richiesta di almeno 1/5 dei membri.
- La convocazione scritta, con l'ordine del giorno, dovrà essere  
inviata almeno 10 giorni prima della data prevista.
- Art. 11 Partecipano all'assemblea generale con diritto di voto i  
membri individuali, collettivi e onorari.

- Art. 12 L'assemblea generale è l'organo principale della Sezione.  
Le sue competenze sono:
- a) l'approvazione del rapporto annuale
  - b) l'approvazione dei preventivi e dei rendiconti annuali e del rapporto di revisione
  - c) L'elezione del presidente e dei membri del comitato
  - d) la nomina della commissione di revisione
  - e) la nomina di membri onorari
  - f) l'esame delle proposte del comitato e di altri membri
  - g) la revisione dello statuto
  - h) l'esclusione di membri
  - i) lo scioglimento della Sezione
- Art. 13 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voto dei presenti.  
In caso di parità, decide il voto del presidente.  
Per le modificazioni dello statuto è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- Art. 14 Comitato  
Si compone di:
- un presidente
  - un vicepresidente
  - un cassiere
  - un segretario
  - un capo del materiale
  - e altri 4 o più membri.
- Esso rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
- Art. 15 Le competenze del comitato sono:
- a) il disbrigo degli affari correnti
  - b) l'adempimento dei compiti statutari
  - c) l'amministrazione dei beni della Sezione
- Il comitato si riunisce quando le circostanze lo esigono o, almeno, 4 volte all'anno.
- Art. 16 I lavori vengono diretti dal presidente della Sezione.
- Art. 17 Il presidente rappresenta la società, che è vincolata dalla sua firma (o da quella del vicepresidente) e da quella del segretario.
- Art. 18 Il comitato può decidere l'istituzione di commissioni con compiti speciali, di cui possono far parte anche membri al di fuori del comitato stesso.  
Tali commissioni sono subordinate al comitato al quale devono presentare un rapporto conclusivo sulla loro attività.



Art. 19 Commissione di controllo

Si compone di 2 revisori, nominati dall'assemblea per un periodo di 3 anni.

I revisori presentano un rapporto scritto all'assemblea generale e sono rieleggibili.

V. SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 20 Lo scioglimento della Sezione può essere deciso dall'assemblea generale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti.

Art. 21 In caso di scioglimento, il patrimonio della Sezione deve essere consegnato alla Croce Rossa Svizzera entro il termine di un anno. Esso viene amministrato separatamente durante 3 anni, nel caso in cui si intenda fondare una nuova sezione nella stessa circoscrizione. Trascorso questo periodo, la Croce Rossa Svizzera ne può disporre liberamente.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Il presente statuto sostituisce quelle dell'ottobre 1924. Esso è stato approvato dal Comitato Centrale della Croce Rossa Svizzera il 1 maggio 1975 e dall'assemblea generale dei soci il 9 aprile 1976 e modificato dall'assemblea generale il 10 maggio 1979.

Il presidente:

avv. Mario Molo



La segretaria:

Ruth Casella

